

707. (Comparizione personale delle parti)

Art. 707. (1) (comparizione personale delle parti)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[La domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa – Cass. Ord. 17590/2019](#)

Procedimenti speciali - separazione personale dei coniugi - Memorie integrative ex art. 709, comma 3, c.p.c., contenenti domanda nuova - Richiesta di pronuncia di addebito - Ammissibilità - Fondamento. In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può

[Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 124 del 12/01/1977](#)

Tentativo di conciliazione - mancata comparizione del ricorrente - inefficacia della domanda - esclusione - condizioni.* La norma dettata dall'art 707 secondo comma cod proc civ, secondo la quale, nel procedimento di separazione personale dei coniugi, se il ricorrente non si presenta all'udienza

707. (Comparizione personale delle parti)

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

707

comparizione

personale

parti